

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE MARCHE

SOMMARIO

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 25 giugno 2021,
n. 12**

*Proroga dei termini di disposizioni
transitorie inerenti alla pesca dei
molluschi bivalvi* pag. 5070

**Legge regionale 25 giugno 2021,
n. 13**

*Disposizioni urgenti in tema di com-
mercio, di sostegno alle imprese, di
erogazioni liberali e variazione al
bilancio di previsione 2021/2023 a
seguito dell'emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19* pag. 5071

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 25 giugno 2021, n. 12
concernente:**Proroga dei termini di disposizioni transitorie
inerenti alla pesca dei molluschi bivalvi.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Proroga di termini)

1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 10 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), già prorogato al 30 giugno 2021 dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2017, n. 20 (Nuove disposizioni urgenti in materia di gestione dei molluschi bivalvi), è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2022.
2. Entro il termine di cui al comma 1, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 20/2017 ed in conformità comunque alla normativa statale vigente in materia, la Giunta regionale individua le aree di pesca dei molluschi bivalvi e le imbarcazioni autorizzate alla pesca nelle aree medesime, ai sensi dell'articolo 6 del r.r. 6/2009.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 25 giugno 2021

Il Presidente della Giunta Regionale
(Francesco Acquaroli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE**Note all'art. 1, commi 1 e 2**

Il testo del comma 3 dell'articolo 10 del r.r. 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), è il seguente:

“Art.10 (Norme transitorie) - Omissis

3. Fino al 30 giugno 2016, sono individuate le seguenti aree di pesca in temporanea deroga alle aree di pesca coincidenti con gli attuali compartimenti, come previsto dal D.M. 12 gennaio 1995, n. 44 (Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi):

- a) area A, coincidente con il compartimento di Pesaro e Urbino che va da Gabicce al fiume Cesano;
- b) area B, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va dal fiume Cesano fino a Porto Recanati e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume Potenza;
- c) area C, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va da Porto Recanati e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume Potenza al fiume Chienti;
- d) area D, coincidente con il compartimento di San Benedetto del Tronto che va dal fiume Chienti al fiume Tronto.

Omissis

Il testo del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 28 giugno 2017, n. 20 (Nuove disposizioni urgenti in materia di gestione dei molluschi bivalvi), è il seguente:

“Art. 1 (*Monitoraggio*) - *Omissis*

- 4. Al fine di condurre l'azione di monitoraggio di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del Reg. reg. 6/2009 è prorogato al 30 giugno 2021.”.

Il testo del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 28 giugno 2017, n. 20 (Nuove disposizioni urgenti in materia di gestione dei molluschi bivalvi), è il seguente:

- 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, avvia un'azione di monitoraggio e studio volta alla valutazione della risorsa come previsto dall'articolo 10, comma 6, del Reg. reg. 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11).

Omissis

Il testo dell'articolo 6 del r.r. 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), è il seguente:

“Art. 6 (Individuazione delle aree di pesca e autorizzazione all'esercizio)

- 1. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria e previo parere della competente com-

missione assembleare, individua le aree di pesca e le imbarcazioni autorizzate alla pesca nelle aree medesime.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 3 giugno 2021, n. 56;
- Proposta della II Commissione permanente nella seduta del 17 giugno 2021;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 giugno 2021, n. 29.

Legge regionale 25 giugno 2021, n. 13 concernente:

Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(*Rinnovo delle concessioni di posteggio*)

- 1. Al rinnovo delle concessioni del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si applica l'articolo 38 bis della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio).

Art. 2

(Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12/2020)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2020, n. 12 (Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconoscimento di debito fuori bilancio), deve essere interpretato nel senso che il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende riferito ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 99 medesimo.

Art. 3

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 13/2020)

1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19) la parola "settantadue" è sostituita dalla parola "centoventi".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 13/2020)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2020 dopo le parole: "La Regione promuove" sono inserite le seguenti: "e, nel rispetto di quanto previsto dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ("Quadro temporaneo"), approvato con Comunicazione (2020)1863 del 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni,".
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2020, le parole: "e il 30 giugno 2021 e comunque" sono soppresse e le parole: "come da ultimo modificato con Comunicazione del 13 ottobre 2020, (2020/C 340 I/01), Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01)" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modifiche ed integrazioni".
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2020, la parola: "sostenuti" è soppressa.

4. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2020, le parole: "compreso tra la data di entrata in vigore di questa legge e il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "indicato alla medesima lettera a)".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 13/2020)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 13/2020 le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2021".
2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 13/2020 le parole "15 settembre 2021" sono sostituite dalle parole "15 marzo 2022".

Art. 6

(Fondo per il microcredito imprenditoriale)

1. La Regione sostiene la ripresa delle attività delle microimprese aventi sede legale sul proprio territorio attraverso l'attivazione di un fondo per il microcredito imprenditoriale, in conformità al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).
2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità attuative degli interventi previsti al comma 1.
3. L'ammontare del Fondo previsto al comma 1, con questa legge è stabilito, in sede di prima applicazione, nell'ammontare massimo di euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2021/2022.
4. Per l'anno 2021 le risorse sono iscritte, con questa legge, a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01, Titolo 1 per euro 170.000,00 e Titolo 3 per euro 1.830.000,00; per l'anno 2022 a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01, Titolo 3 per euro 2.000.000,00; per gli anni successivi con legge di approvazione del bilancio.
5. A decorrere dal 2023 i recuperi dei prestiti concessi verranno iscritti al Titolo 5 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio sulla base della rendicontazione del soggetto gestore.

Art. 7

(Variazioni alle entrate e alle spese del bilancio di previsione 2021/2023)

1. Al prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie del bilancio di previsione 2021/2023 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 1 “Variazioni alle entrate del bilancio 2021/2023”, allegata a questa legge.
2. Al prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli del bilancio di previsione 2021/2023 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 2 “Variazioni alle spese del bilancio 2021/2023”, allegata a questa legge.

Art. 8

(Modifiche alle leggi regionali 53/2020 e 54/2020)

1. Alla Tabella E, allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021), sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 3 “Variazioni alla Tabella E allegata alla legge regionale 53/2020”, allegata a questa legge.
2. Alla Tabella A (Allegato 16) alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021-2023), sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 4 “Variazioni alla Tabella A allegata alla legge regionale 54/2020”, allegata a questa legge.
3. All'allegato d) alla Nota Integrativa (Allegato 20) della l.r. 54/2020 (Bilancio di previsione 2021-2023), sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 5 “Variazioni all'allegato d) alla Nota Integrativa (Allegato 20) della l.r. 54/2020”, allegata a questa legge.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle variazioni autorizzate da questa legge si fa fronte con le riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2021/2023 e con le variazioni iscritte nello stato di previsione dell'entrata, come risulta dagli allegati a questa legge.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 25 giugno 2021

Il Presidente della Giunta Regionale
(Francesco Acquaroli)

TABELLA 1 - Variazioni alle entrate del Bilancio 2021/2023

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	VARIAZIONE COMPETENZA 2021	VARIAZIONE CASSA 2021	VARIAZIONE COMPETENZA 2022	VARIAZIONE COMPETENZA 2023
TITOLO	04	Entrate in conto capitale				
	tipologia 40200	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	10.436.802,63	10.437.051,32
TOTALE TITOLO	04	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	10.436.802,63	10.437.051,32
TOTALE GENERALE			0,00	0,00	10.436.802,63	10.437.051,32

TABELLA 2 - Variazioni alle spese del Bilancio 2021/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	VARIAZIONE COMPETENZA 2021	VARIAZIONE CASSA 2021	VARIAZIONE COMPETENZA 2022	VARIAZIONE COMPETENZA 2023
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	PROGRAMMA	01 Organi istituzionali				
	titolo	1 Spese correnti	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01 Organi istituzionali	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	titolo	1 Spese correnti	-97.000,00	-97.000,00	0,00	0,00
	titolo	2 Spese in conto capitale	249.500,00	249.500,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	titolo	1 Spese correnti	-53.317,00	-53.317,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-53.317,00	-53.317,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	titolo	1 Spese correnti	-172.500,00	-172.500,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-172.500,00	-172.500,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA	08 Statistica e sistemi informativi				
	titolo	1 Spese correnti	43.027,22	43.027,22	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	08 Statistica e sistemi informativi	43.027,22	43.027,22	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	29.710,22	29.710,22	0,00	0,00
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio				
	PROGRAMMA	02 Altri ordini di istruzione non universitaria				
	titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	3.965.139,16	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	3.965.139,16	0,00
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	3.965.139,16	0,00
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
	PROGRAMMA	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico				
	titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	-62.977,82	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	-62.977,82	0,00
TOTALE MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	-62.977,82	0,00
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
	PROGRAMMA	01 Urbanistica e assetto del territorio				
	titolo	2 Spese in conto capitale	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01 Urbanistica e assetto del territorio	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00

TOTALE MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
PROGRAMMA	01	Difesa del suolo				
titolo	2	Spese in conto capitale	226.317,00	226.317,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Difesa del suolo	226.317,00	226.317,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	03	Rifiuti				
titolo	1	Spese correnti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
titolo	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Rifiuti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	04	Servizio idrico integrato				
titolo	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	-192.634,02	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	-192.634,02	0,00
PROGRAMMA	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
titolo	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	376.317,00	376.317,00	-192.634,02	0,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
PROGRAMMA	01	Trasporto ferroviario				
titolo	1	Spese correnti	85.000,00	85.000,00	215.000,00	0,00
titolo	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	-120.551,28	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Trasporto ferroviario	85.000,00	85.000,00	94.448,72	0,00
PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale				
titolo	1	Spese correnti	-35.000,00	-35.000,00	2.800.000,00	0,00
titolo	2	Spese in conto capitale	-148.000,00	-148.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale	-183.000,00	-183.000,00	2.800.000,00	0,00
PROGRAMMA	03	Trasporto per vie d'acqua				
titolo	1	Spese correnti	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Trasporto per vie d'acqua	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
titolo	2	Spese in conto capitale	-180.000,00	-180.000,00	6.397.956,69	10.437.051,32
TOTALE PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali	-180.000,00	-180.000,00	6.397.956,69	10.437.051,32
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	-198.000,00	-198.000,00	9.292.405,41	10.437.051,32
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
PROGRAMMA	01	Industria, PMI e Artigianato				
titolo	1	Spese correnti	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00
titolo	2	Spese in conto capitale	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	830.000,00	830.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Industria, PMI e Artigianato	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00

PROGRAMMA	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
titolo	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	-22.847,99	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	-22.847,99	0,00
PROGRAMMA	03	Ricerca e innovazione				
titolo	1	Spese correnti	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Ricerca e innovazione	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	1.600.000,00	1.600.000,00	-22.847,99	0,00
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
PROGRAMMA	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
titolo	1	Spese correnti	50.000,00	50.000,00	-1.699.188,03	0,00
titolo	2	Spese in conto capitale	100.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	150.000,00	150.000,00	-1.399.188,03	0,00
PROGRAMMA	02	Caccia e pesca				
titolo	1	Spese correnti	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Caccia e pesca	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	220.000,00	220.000,00	-1.399.188,03	0,00
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
PROGRAMMA	01	Fonti energetiche				
titolo	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
PROGRAMMA	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
titolo	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	-628.094,08	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	-628.094,08	0,00
TOTALE MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	-628.094,08	0,00
MISSIONE	50	Debito pubblico				
PROGRAMMA	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
titolo	1	Spese correnti	-2.208.027,22	-2.208.027,22	-515.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-2.208.027,22	-2.208.027,22	-515.000,00	0,00

TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	-2.208.027,22	-2.208.027,22	-515.000,00	0,00
TOTALE GENERALE		0,00	0,00	10.436.802,63	10.437.051,32

Tabella 3 - Variazioni alla Tabella E allegata alla legge regionale 53/2020

AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
missione	program ma	descrizione	Variazione STANZIAMENTO 2021	Variazione STANZIAMENTO 2022	Variazione STANZIAMENTO 2023
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Spese per il funzionamento del Nucleo di coordinamento e di assistenza tecnica per i progetti di rilancio e sviluppo del territorio	60.000,00	0,00	0,00
	07	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - ASSEGNAZIONE AI COMUNI	-172.500,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI REGIONALI	180.000,00	0,00	0,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico bacino idrografico fiume Esino - Fossi di Castelferretti nel Comune di Falconara Marittima	148.000,00	0,00	0,00
		Trasferimenti a favore della contabilità speciale vincolata 3200 - Alluvione 2006	78.317,00	0,00	0,00
	03	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI	150.000,00	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	01	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEL SERVIZIO FERROVIARIO/CTT	-50.000,00	0,00	0,00
		Contributo a Rete Ferroviaria Italiana per lo studio di fattibilità di ferrovie dismesse - CNI/21	135.000,00	215.000,00	0,00
	03	Contributo all'autorità portuale del mare adriatico centrale per gli studi propedeutici all'utilizzo dell'area di immersione in mare dei sedimenti di dragaggio marche SUD	80.000,00	0,00	0,00
	05	SPESE LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA STRADA INTERVALLIVA DI CONNESSIONE DELLE AREE INDUSTRIALI DEL PICENO (CD MEZZINA) - I STRALCIO VALTRONTO-VALTESINO - III LOTTO APQ VIABILITA' STRADALE 5° ACC.INTEG. - DELIB.CIPE 84/2000 - **CFR 40302021	-1.723.000,00	0,00	0,00
		Contributo straordinario alla Provincia di Ascoli Piceno per il ripristino del ponte sul fiume Aso in località Rubbianello	1.045.000,00	0,00	0,00
		Contributo alla Provincia di Pesaro Urbino per la manutenzione straordinaria della strada Urbinate	350.000,00	0,00	0,00
		Contributo al Comune di Belforte all'Isauro per la messa in sicurezza del ponte	148.000,00	0,00	0,00
		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DEL METAURO - CNI/21	0,00	0,00	2.000.000,00
		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO PORTO SANT'ELPIDIO - LUNGOTENNA - CNI/21	0,00	0,00	2.431.780,00
	01	SPese per servizi connessi all'attività di internazionalizzazione delle imprese	800.000,00	0,00	0,00
		CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE DURANTE EXPO DUBAI	800.000,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e Pesca	01	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELL'OPR - ORGANISMO PAGATORE REGIONALE	0,00	-1.699.188,03	0,00
		Spese per interventi di adeguamento degli impianti e delle strutture del mattatoi	100.000,00	300.000,00	0,00
		Trasferimenti all'ASSAM per spese per interventi di caratterizzazione del germoplasma marchigiano del castagno	50.000,00	0,00	0,00
	02	Fondo per gli interventi di prevenzione e controllo dei cinghiali	70.000,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Contributi a enti pubblici per investimenti in materia energetica - contributi a Comuni	0,00	-583.500,02	0,00
		CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI IN MATERIA ENERGETICA - CONTRIBUTI A UNIONI DI COMUNI	0,00	337.500,00	0,00
		CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI IN MATERIA ENERGETICA - CONTRIBUTI A PARCHI NAZIONALI E CONSORZI ED ENTI AUTONOMI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE	0,00	246.000,02	0,00

Tabella 4- Variazioni alla Tabella A allegata alla legge regionale 54/2020

ELENCO DELLE SPESE AUTORIZZATE CON IL BILANCIO 2021-2023 QUANTIFICATE ANNUALMENTE CON LEGGE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO

legge			titolo	missione	programma	Variazione STANZIAMENTO 2021	Variazione STANZIAMENTO 2022	Variazione STANZIAMENTO 2023
				09	03	-180.000,00		
LR	20/01/1997	15	Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi			-180.000,00	0,00	0,00
				10	02	-183.000,00	2.800.000,00	
LR	24/12/1998	45	Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche			-183.000,00	2.800.000,00	0,00
				09	03	180.000,00		
LR	13/11/2017	32	Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 "Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità".			180.000,00	0,00	0,00
				14	01	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
LR	28/10/2003	20	Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione			-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00

Tabella 5 – Variazioni all'Allegato 1) - Allegato d) alla Nota integrativa - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito

Missione	Programma	Capitolo	Descrizione	2021	2022	2023
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2010320019	SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO - CNI/15	-23.000,00	0,00	0,00
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2010320020	SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO - PERIFERICHE CNI/15	-30.000,00	0,00	0,00
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2010320021	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE ALLA LOGISTICA DELLE SEDI-	-10.000,00	0,00	0,00
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2010320025	SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	63.000,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	2080120065	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI REGIONALI - CNI/21	180.000,00	0,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	2090120163	Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico bacino idrografico fiume Esino - Fossi di Castelferretti nel Comune di Falconara Marittima - CNI/21	148.000,00	0,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2090820039	CONTRIBUTI AI COMUNI PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO ELETTRICI E SOSTENIBILI - P.I. 2019-2021 - CNI/19	-73.735,60	0,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2090820045	CONTRIBUTI ALLE UNIONI DI COMUNI PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO ELETTRICI E SOSTENIBILI - P.I. 2019-2021 - CNI/21	73.735,60	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	02 Trasporto pubblico locale	2100220044	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DI TPL - P.I. 2019-2021 - CNI/19	-148.000,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	05 Viabilità e infrastrutture stradali	2100520090	SPESE LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA STRADA INTERVALLIVA DI CONNESSIONE DELLE AREE INDUSTRIALI DEL PICENO (CD MEZZINA) - I STRALCIO VALTRONTO-VALTESINO - III LOTTO APQ VIABILITA' STRADALE 5* ACC.INTEG. - DELIB.CIPE 84/2000 - **CFR 40302021 - P.I. 2019-2021 - CNI/19	-1.723.000,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	05 Viabilità e infrastrutture stradali	2100520156	Contributo straordinario alla Provincia di Ascoli Piceno per il ripristino del ponte sul fiume Aso in località Rubbianello - CNI/21	1.045.000,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	05 Viabilità e infrastrutture stradali	2100520157	Contributo alla Provincia di Pesaro Urbino per la manutenzione straordinaria della strada Urbinate 2 CNI/21	350.000,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	05 Viabilità e infrastrutture stradali	2100520160	Contributo al Comune di Belforte all'isaurio per la messa in sicurezza del ponte - CNI/21	148.000,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	2170120038	Contributi a enti pubblici per investimenti in materia energetica - contributi a Comuni - cni/18	0,00	-583.500,02	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	2170120047	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI IN MATERIA ENERGETICA - CONTRIBUTI A UNIONI DI COMUNI - CNI/21	0,00	337.500,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	2170120048	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI IN MATERIA ENERGETICA - CONTRIBUTI A PARCHI NAZIONALI E CONSORZI ED ENTI AUTONOMI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE - CNI/21	0,00	246.000,02	0,00
				0,00	0,00	0,00

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Note all'art. 1, comma 1

Il testo dell'articolo 181 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è il seguente:

“Art. 181 (*Sostegno delle imprese di pubblico esercizio*)

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3 quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1 bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'arti-

colo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1 ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1 bis.

1 quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 bis e 1 ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 46,88 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4 bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riasse-

gnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4 bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

- 4 ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265."

Il testo dell'articolo 38 bis della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo Unico in materia di Commercio), è il seguente:

"Art. 38 bis (*Documento unico di regolarità contributiva*)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante sia su posteggio, è soggetta al possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti dalla normativa statale vigente
2. Dal 1° gennaio al 15 marzo di ogni anno i Comuni acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006 ovvero un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS.
3. Alle imprese non in regola è sospesa l'autorizzazione o l'attività esercitata in base a SCIA fino ad avvenuta regolarizzazione. Decorsi inutilmente sei mesi dalla data di inizio della sospensione, l'autorizzazione è revocata o è inibito l'esercizio dell'attività esercitata in base a SCIA.
4. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata o la SCIA in ogni caso acquisita per i soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
- 4 bis. La partecipazione a fiere e mercati da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata al possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui al presente articolo anche se tali requisiti non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nella Regione in cui il titolo abilitativo è stato acquisito.
- 4 ter. Le imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea possono presentare documentazione, equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva, rilasciata nello Stato membro d'origine.
5. (*Comma abrogato dall'art. 30, comma 2, della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20*)
6. La Giunta regionale definisce ulteriori criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo."

Note all'art. 2, comma 1

Il testo del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 7 aprile 2020, n.12 (Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconoscimento di debito fuori bilancio), è il seguente:

"Art. 3 (*Erogazioni liberali*)

1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione, con questo articolo, disciplina l'utilizzo delle erogazioni liberali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), che affluiscono ai conti correnti appositamente istituiti.

Omissis"

Il testo dell'articolo 99 del d.l. 17 marzo 2020, n.18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è il seguente:

"Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.
2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
- 2 bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie, regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni, e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi del-

l'articolo 793 del codice civile, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.

4. I maggiori introiti derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.
5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è anche autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità."

Nota all'art. 3, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 (Attuazione delle misure di sostegno)

1. Le risorse del fondo sono trasferite ai Confidi di cui all'articolo 3 in una misura proporzionale al volume delle garanzie emesse dai Confidi medesimi dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 a favore delle imprese con le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, lettera a), numeri 1) e 2).
2. Le risorse del fondo di cui al comma 10 trasferite ai Confidi sono utilizzate, in sede di prima applicazione, nel rispetto del seguente criterio di destinazione:
 - a) 70 per cento alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - b) 30 per cento alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Eventuali rifinanziamenti del fondo potranno seguire quote diverse tra i due strumenti, sentite le organizzazioni imprenditoriali. Nessuna spesa di istruttoria o di associazione potrà essere pretesa dai Confidi anche nei confronti dei non associati

per l'attuazione delle misure previste in questa legge fino al 30 giugno 2021 o comunque fino alla conclusione delle attività conseguentemente avviate.

Nessuna spesa di istruttoria o di associazione potrà essere pretesa dai Confidi anche nei confronti dei non associati per l'attuazione delle misure previste in questa legge fino al 31 dicembre 2020 o comunque fino alla conclusione delle attività conseguentemente avviate.

3. Le risorse del fondo, di cui al comma 12, trasferite ai Confidi sono utilizzate per la misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
4. Nel caso in cui dalla ripartizione del comma 2 risulti un mancato utilizzo o una carenza delle risorse in una delle due misure di sostegno, i Confidi, previa autorizzazione della struttura regionale organizzativa competente, rimodulano il criterio di ripartizione al fine del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
5. La concessione di prestiti a tasso agevolato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è effettuata direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:
 - a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 40.000,00, estendibile a euro 50.000,00 per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività;
 - b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 5.000,00;
 - c) ai singoli prestiti agevolati le risorse del fondo concorrono per una quota fino al 50 per cento del totale;
 - d) la quota del prestito proveniente dal fondo è concessa ai soggetti beneficiari a tasso zero;
 - e) il tasso di interesse della quota del prestito cofinanziato dai Confidi con le risorse proprie non è superiore al 2 per cento;
 - f) la durata del prestito può arrivare a un massimo di settantadue mesi oltre ventiquattro mesi di preammortamento.
6. La concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è effettuata direttamente dai Confidi mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:
 - a) il fondo copre i costi del finanziamento dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, comprensivo del tasso di interesse e

degli altri costi, incluso il costo della garanzia, fino al limite massimo di euro 12.000,00 per finanziamenti fino a un massimo di euro 150.000,00;

- b) la durata del finanziamento può arrivare ad un massimo di **centoventi** mesi oltre ventiquattro mesi di preammortamento. Il TAEG bancario di riferimento massimo a cui applicare l'abbattimento è del 4 per cento nel caso di riassicurazione del Fondo di garanzia per le PMI previsto alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) o del 5 per cento in caso di assenza di tale riassicurazione. La copertura del costo degli interessi non potrà superare il 70 per cento del valore degli interessi attualizzato con un limite pari ai due terzi del contributo massimo ammissibile.
- 6 bis. Alle micro e piccole imprese come definite all'articolo 2, comma 3, lettera a), numero 3, che hanno subito ripercussioni economiche per effetto di provvedimenti statali adottati a far data dal 3 novembre 2020 con i quali sono disposte restrizioni all'esercizio dell'attività, la concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è effettuata, direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:
 - a) il contributo copre integralmente i costi del finanziamento bancario;
 - b) il contributo comprende gli interessi e, nei limiti dello 0,5 per cento fino a un massimo di euro 50,00 da ripartire equamente tra istituto di credito e Confidi, le spese accessorie per l'accesso al finanziamento stesso;
 - c) l'importo massimo del finanziamento bancario non può eccedere la somma di euro 10.000,00 e la sua durata può arrivare a un massimo di quarantotto mesi oltre dodici mesi di preammortamento;
 - d) il tasso di interesse (TAN) non può essere superiore al 2 per cento;
 - e) la presente procedura semplificata è comunicata dalla Regione Marche all'Associazione bancaria italiana e ai Confidi aderenti.
7. La concessione delle risorse per la riassicurazione delle garanzie a favore delle imprese agricole di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è effettuata con le seguenti modalità:
 - a) l'importo massimo garantito per singola impresa è di euro 30.000,00;

- b) la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai Confidi, a fronte di garanzie con percentuale di copertura dell'80 per cento;
 - c) sono ammissibili a garanzia i finanziamenti per credito di esercizio di durata non superiore a sessanta mesi;
 - d) i Confidi applicano un costo massimo per la concessione della garanzia pari a 1,7 per cento una tantum per operazioni a breve termine e pari a 0,5 per cento annuo del finanziato per finanziamenti a medio termine con un tetto massimo pari al 3,5 per cento una tantum del finanziato.
8. La concessione dei benefici di cui all'articolo 3 è subordinata all'attestazione di avere subito conseguenze dall'epidemia Covid-19 mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
 9. Il fondo non copre i costi di gestione amministrativa dei Confidi delle operazioni di cui ai commi 5, 6 e 6 bis. Gli eventuali interessi e le altre plusvalenze imputabili al fondo sono utilizzati per le finalità di questa legge
 10. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono stabilite in euro 3.999.522,86 e iscritte con questa legge a carico della Missione 14, Programma 1 e Programma 5, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020.
 11. La Regione acquisisce al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020, le risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione - Legge finanziaria 2009) e del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999), pari a complessivi euro 3.999.522,86.
 12. Le risorse del fondo di cui al comma 3 sono stabilite in euro 500.000,00 e iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020.
 13. La Regione acquisisce al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 -

annualità 2020 le risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati dalla Regione, pari a complessivi euro 215.450,46. Il fondo di cui al comma 12 trova copertura per euro 284.549,54, nelle risorse già iscritte per il 2020 a carico della Missione 16, Programma 3.”

Nota all'art. 4, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 (*Promozione della vendita a domicilio*)

1. La Regione promuove, **nel rispetto di quanto previsto dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (“Quadro temporaneo”), approvato con Comunicazione (2020)1863 del 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni**, i seguenti interventi realizzati dalle imprese agricole, ad esclusione di quelle agrituristiche, per favorire la vendita a domicilio:
 - a) investimenti aziendali o interaziendali, finalizzati alla vendita a domicilio dei prodotti agricoli aziendali, realizzati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore di questa legge (...) fino alla proroga dei termini stabiliti nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (“Quadro temporaneo”), approvato con Comunicazione (2020)1863 del 19 marzo 2020, **e successive modifiche ed integrazioni**. È ammessa la vendita di prodotti agricoli non aziendali a condizione che questi rappresentino in termini di fatturato meno del 50 per cento del totale venduto;
 - b) costi di gestione (...) per l'attività di vendita di cui alla lettera a), sostenuti nel periodo **indicato alla medesima lettera a)**;
 - c) costi per l'attività di promozione e informazione delle attività di vendita di cui alla lettera a), sostenuti nel periodo **indicato alla medesima lettera a)**.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, sono erogati aiuti complessivi fino ad un massimo di euro 20.000,00 per impresa e fino a un massimo di euro 50.000,00 per gruppi di tre o più imprese associate

o aggregate, con un tasso di aiuto pari al:

- a) fino al 60 per cento per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), elevati fino al 70 per cento per il settore florovivaistico;
 - b) 70 per cento per i costi di cui al comma 1, lettera b), elevati all'80 per cento per il settore florovivaistico;
 - c) 80 per cento per i costi di cui al comma 1, lettera c).
3. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente definisce i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui a questo articolo e adotta i bandi per il finanziamento dei soggetti beneficiari con i criteri di ripartizione delle risorse disponibili.
 4. La struttura organizzativa regionale competente pubblica in una sezione dedicata del proprio sito web i riferimenti di tutte le imprese agricole e agrituristiche che intendono effettuare la vendita a domicilio.
 5. Per il finanziamento degli interventi previsti da questo articolo sono iscritti a carico della Missione 16, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 900.000,00 per l'anno 2021."

Nota all'art. 5, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 12 della l.r. 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 12 (*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Le risorse previste da questa legge possono essere integrate da risorse europee, statali e da altre risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.
2. I Confidi possono concedere i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla data del **31 dicembre 2021**, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
3. Nel caso in cui successivamente alla data di cui al comma 2 le risorse risultino non utilizzate in tutto o in parte, i Confidi le restituiscono alla Regione entro la data del **15 marzo 2022**.
4. I dirigenti delle strutture organizzative regionali competenti adottano gli atti di cui agli articoli 5, comma 1, 10, comma 4, e 11, comma 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge."

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Putzu del 16 giugno 2021, n. 58;
- Proposta della II Commissione permanente nella seduta del 22 giugno 2021;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 giugno 2021, n. 29

Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.

Dovranno essere inviati:

- *per posta ordinaria al seguente indirizzo*
Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale
Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona
- *a mezzo fax*
071 8062411
- *per e-mail ai seguenti indirizzi*
carmen.ciarrocchi@regione.marche.it
cristina.vergani@regione.marche.it
tiziana.capotondi@regione.marche.it

Editore:
REGIONE MARCHE
AUT. TRIBUNALE ANCONA
N. 23/1971
Direttore responsabile:
Dott. FRANCESCO MARIA
NOCELLI.

I COMUNI DEVONO INSERIRE I PROPRI ANNUNCI NEL SITO:

<http://bur.regione.marche.it>

Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:
<http://www.regione.marche.it/bur>

Stampa: STES srl
POTENZA